

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'istanza pervenuta in data 06/08/2020 registrata al prot.n. 10911 a nome di FABBIAN ARMANDO in qualità di proprietario di un fabbricato sito nel territorio dell'ex Comune di Crespano del Grappa, ora Pieve del Grappa, in via S. Lucia 51/A identificato al C.F. – Sez. A – Foglio 7° M.n. 32 con la quale si chiede, ai sensi dell'art.89 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi vigente dell'ex Comune di Crespano del Grappa, la modifica del grado di protezione dall'attuale grado 3 a grado 4, al fine di poter eseguire intervento di ampliamento per poterlo utilizzare come residenza stabile;

DATO atto che i gradi di protezione risultano codificati nelle Tavole del Piano degli Interventi di Crespano del Grappa con le quali sono state recepite le Schede B del previgente Piano Regolatore generale che aveva individuato gli edifici ritenuti di interesse storico-ambientale per i quali si prevede una particolare disciplina che regola le modalità di intervento edilizio in rapporto ai diversi gradi di protezione;

CONSIDERATO l'art. 89 delle NTO prevede che sono soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore iter di approvazione, le varianti al PI non sostanziali riguardanti:

- a) *la perimetrazione delle UMI e delle zone soggette a PU;*
- b) *le Schede Normative contenute nel Repertorio allegato alle presenti NTO, purché senza alterazione della capacità edificatoria e degli standard minimi;*
- c) *l'assegnazione e la modifica dei gradi di protezione previsti dalle presenti norme, con esclusione dei gradi di protezione 1 e 2;*

VALUTATO che l'istanza prevede la modifica dal grado "3" al grado "4";

CONSIDERATO che le vigenti Norme di Attuazione del Piano degli Interventi prevedono per il Grado di protezione "3" (tre) la seguente normativa:

assegnato a quegli edifici che hanno rilevanza soltanto sotto l'aspetto ambientale (in quanto inseriti in un contesto edilizio urbano di antica datazione) e che non si trovano in uno stato di degrado al limite della irrecoverabilità, nonché a quegli edifici rurali che, per le loro connotazioni morfologiche, soprattutto esterne, si adeguano perfettamente al paesaggio tipico locale.

Per tali edifici sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia controllata

CONSIDERATO altresì che le vigenti Norme di Attuazione del Piano degli Interventi prevedono per il Grado di protezione "4" (quattro) la seguente normativa:

è assegnato a quegli edifici che hanno rilevanza soltanto sotto l'aspetto ambientale e di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne.

Per tali edifici sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo planivolumetrico parziale e con vincolo di conservazione totale o parziale delle facciate. E' prescritto il mantenimento delle strutture esterne morfologicamente interessanti. Vanno inoltre contemplati:

- *il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'assetto planivolumetrico;*
- *la variazione dell'altezza dei fronti e della posizione dei muri perimetrali per consentire l'adeguamento igienico delle altezze dei piani e delle dimensioni degli alloggi. Tali variazioni non potranno comunque eccedere per le altezze ml 1,00 e per le dimensioni dell'alloggio il valore di mq 50 di Snp. L'eventuale ampliamento, secondo il limite suddetto, dovrà comunque risultare compatibile con le norme delle zone in cui il manufatto ricade;*
- *l'eventuale ampliamento, limitato alle parti di minore rilevanza ambientale anche per l'inserimento e il ricavo di nuovi elementi ed impianti. Possono essere apportate modifiche alle aperture in congruenza con le modifiche distributive interne. Omiss*
- *il ripristino delle fronti esterne ove si presentino elementi di interesse tipologico e stilistico.*

TENUTO conto delle motivazioni contenute nell'istanza presentata e considerato che l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione negli anni '90;

RITENUTO pertanto che l'attribuzione del grado "4" sia più consona alla reale situazione di fatto, così come peraltro risulta dalla documentazione presentata in allegato all'istanza;

RITENUTO che la norma di Piano afferente al grado di protezione "4" , prevista dall'art.31 delle NTO consente comunque la salvaguardia sia delle caratteristiche costruttive dell'immobile sia delle peculiarità dell'ambito di appartenenza, prescrivendo *il mantenimento delle strutture esterne morfologicamente interessanti, il mantenimento degli elementi caratterizzanti l'assetto plani volumetrico* ed inoltre il rimando alle prescrizioni "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale" del P.I. vigente;

DATO ATTO che tali modifiche e rettifiche risultano approvabili ai sensi dell'art.89 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi dell'ex Comune di Crespano del Grappa, attualmente vigente, con l'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere la sussistenza delle condizioni per la modifica del grado di protezione del fabbricato sito nel territorio dell'ex Comune di Crespano del Grappa, ora Pieve del Grappa, in via S. Lucia 51/A identificato al C.F. – Sez. A – Foglio 7° M.n.32 ai sensi dell'art. 89 delle norme di attuazione del P.I. vigente, approvando per tale immobile la modifica, in aumento, del grado di protezione indicato nel Piano degli Interventi vigente con grado "3", stabilendo di attribuire il grado "4";
- 3) di demandare al responsabile del servizio la modifica della schede e le conseguenti rettifiche cartografiche, da introdurre con la prossima variante al Piano degli interventi.